

LEGGE REGIONALE N. 19/2004 - FONDO REGIONALE DI GARANZIA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE AGEVOLATA DEL CREDITO

- Sezione Speciale per il Settore Primario -

Disciplina di riferimento

> DGR n. 711 del 13 maggio 2014 (BUR n. 55 del 30 maggio 2014)

Beneficiari

Possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese del Settore Primario:

- che rientrino nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 ("definizione di PMI");
- iscritte ai pubblici registri pertinenti, ed in particolare all'anagrafe delle ditte del Settore Primario;
- aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- operanti nei settori di applicazione dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 ("de minimis"), fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dai medesimi Regolamenti;
- per le quali non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- in attività, che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Reg. CE n. 800/2008. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Inoltre, al momento della richiesta del Confidi alle Banche, le PMI:

1. non devono avere posizioni debitorie classificate dalla Banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute / sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (PMI "in bonis");
2. nei 18 mesi antecedenti la domanda, non devono essere state oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non devono aver patito, nei 12 mesi antecedenti la domanda, la revoca per inadempimento di finanziamenti, o altri affidamenti bancari;
4. devono aver merito di garanzia e di credito in base alla normale policy dei Garanti e delle Banche.

Soggetti Richiedenti ("Garanti")

La Riassicurazione, a valere sul Fondo e nell'interesse dei Beneficiari, può essere richiesta dai "Garanti": Consorzi di Garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'Albo Speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), all'uopo convenzionati con Veneto Sviluppo, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi dalla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento.

Dotazione

All'operatività prevista dalle Linee d'intervento disciplinate con DGR n. 711 del 13 maggio 2014 sono inizialmente riservate risorse per complessivi € 2.000.000,00 a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004.

Alla Regione è riservata la facoltà di rideterminare tale importo, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle stesse.

Linee d'intervento

LINEA A: sostegno delle linee di credito a breve

▪ Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di 18 mesi meno un giorno, diverse dai finanziamenti e finalizzate all'ottenimento di finanza addizionale o al rinnovo delle linee in scadenza, anche con parziale riduzione degli importi. Sono riassicurabili anche le operazioni deliberate dai Garanti in data antecedente la loro scadenza, purché la delibera sia stata assunta non prima dei 60 giorni antecedenti la scadenza medesima. Non sono ammissibili le operazioni che beneficiano di altre forme di garanzia, controgaranzia o riassicurazione a valere su fondi pubblici.

▪ Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale, al rinnovo delle linee in scadenza e/o al mantenimento di finanziamenti a revoca in essere. È incluso l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

▪ Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% dell'operazione bancaria di sostegno al circolante.

Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate e non già ammesse a Riassicurazione.

▪ Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con un *cap* pari al 6% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

LINEA B: sostegno ad operazioni di finanziamento

▪ Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma.

▪ Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti chirografari ordinari, di durata non superiore a 60 mesi (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi), concessi alle PMI sotto qualsiasi forma.

▪ Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% del finanziamento concesso dalla Banca. Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate e non già ammesse a Riassicurazione.

▪ Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* pari al 6% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

LINEA C: sostegno al credito ipotecario

▪ Sottolinee operative

- Sottolinea C1: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole sul territorio veneto esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli e che ricadono, pertanto, nell'ambito di applicazione del Regolamento "de minimis agricolo" (Reg. UE n. 1408/2013);
- Sottolinea C2: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole sul territorio veneto esclusivamente per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e che ricadono, pertanto, nell'ambito di applicazione del Regolamento "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013).

▪ Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ipotecari.

- Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti bancari ipotecari, di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 360 mesi, concessi alle PMI.

- Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 30% dell'operazione bancaria sottostante.

Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate e non già ammesse a Riassicurazione.

- Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione della durata massima di 60 mesi e nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* di copertura massimo pari al 6% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con congruo anticipo.

Importi massimi riassicurabili

Le domande di Riassicurazione a valere sul Fondo sono ammissibili nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo stesso.

Le operazioni vengono ammesse alla Riassicurazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande complete e sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, secondo i seguenti importi:

a) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per ciascuna Linea d'intervento:

- Linea A: Euro 280.000,00;
- Linea B: Euro 280.000,00;
- Linea C, Sottolinea C1: Euro 460.000,00;
- Linea C, Sottolinea C2: Euro 460.000,00;

b) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di più Linee:

- Euro 280.000,00 in caso di utilizzazione delle Linee A e B;
- Euro 460.000,00 in caso di utilizzazione di più Linee che comprendano anche la Linea C – Sottolinea C1 e/o Sottolinea C2. In ogni caso, deve essere assicurato il rispetto del limite di Euro 280.000 per le operazioni che afferiscono alle Linee A e B.

Ogni domanda di Riassicurazione deve riguardare una sola operazione bancaria ed una sola impresa beneficiaria, fermo restando i limiti di cui sopra.

Qualora le operazioni bancarie definite ammissibili siano caratterizzate da una pluralità di affidamenti di forma tecnica differente, strettamente interconnessi sotto il profilo operativo e tali per cui, in caso di insolvenza da parte dell'affidato e conseguente revoca degli affidamenti, la Banca finanziatrice gestisce la posizione come una singola esposizione per cassa in sofferenza, il Confidi garante verrebbe chiamato a rispondere dell'esposizione originata dagli impegni sulle singole linee di credito da parte della PMI affidata e, a livello contabile, verrebbe quindi mantenuta la sola linea di fido in c/c nell'ambito della quale si provvederebbe a quantificare il rischio di perdita per il Confidi. In tali casi, qualora il Confidi abbia deliberato a sostegno di una PMI il rilascio di garanzie a favore di una Banca finanziatrice su più linee di affidamento a breve termine di pari durata, secondo forme tecniche distinte ma tutte ammissibili ai sensi di una medesima Linea d'Intervento, è consentita la presentazione di una sola domanda di riassicurazione a valere sul Fondo, per l'importo complessivamente garantito.

L'ammissione alla Riassicurazione a valere sul Fondo comporta la non accessibilità delle medesime operazioni ad altre forme di garanzia, controgaranzia o riassicurazione a valere su fondi pubblici.

Regime di aiuto

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito dei Regolamenti "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013). Ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. 1408/2013 le operazioni di riassicurazione afferenti alle Linee A, B, C (Sottolinea C1). Ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. 1407/2013 le operazioni di riassicurazione afferenti alla Linea C (Sottolinea C2).

Eventuali modifiche o integrazioni ai Regolamenti Comunitari che disciplinano il regime "de minimis" costituiscono modifica delle Disposizioni Operative di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine, le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Presentazione della domanda

Termine	Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente.
Modalità	<p>La richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo è presentata a Veneto Sviluppo dai Garanti, nell'interesse dei Beneficiari, su apposito modulo e mediante apposita piattaforma informatica. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e deve contenere la seguente documentazione obbligatoria prevista nel modulo di dichiarazione-domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ copia di un documento d'identità valido del legale rappresentante della PMI beneficiaria; ▪ documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"; ▪ dichiarazione di iscrizione della PMI all'Anagrafe del Settore Primario; ▪ documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di "Impresa Unica", conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunitario di riferimento; ▪ dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti; ▪ copia della delibera del Garante di concessione della garanzia; ▪ documentazione inerente l'avvenuto perfezionamento dell'operazione bancaria, come specificatamente elencata nella dichiarazione-domanda di riassicurazione;
Modulistica e documentazione	Il modulo di dichiarazione-domanda in formato editabile viene reso disponibile esclusivamente per il tramite del Garante richiedente. L'ulteriore modulistica utile è disponibile per il download dal sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it).

Veneto Sviluppo, riscontrata la completezza della documentazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo e preso atto delle attestazioni rilasciate dal Garante ai sensi delle Disposizioni Operative, delibera in merito al rilascio della Riassicurazione entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Veneto Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno essere forniti nei termini stabiliti dalla legge; fino ad allora, la domanda risulta non ammissibile.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, Veneto Sviluppo invia al Beneficiario, e per conoscenza al Garante e alla Banca, la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

Entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle operazione ammesse alla Riassicurazione nel trimestre precedente, i Garanti devono versare al Fondo, per conto dei singoli Beneficiari finali, a pena di decadenza e senza diritto di rivalsa, un Contributo Mutualistico "una tantum", determinato applicando agli importi riassicurati una percentuale pari allo 0,1%. Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione a Veneto Sviluppo, soggetto gestore che opera a titolo gratuito nei confronti dei Garanti, delle Banche finanziarie e dei Beneficiari delle operazioni di Riassicurazione. Il Contributo Mutualistico versato dai Garanti non sarà addebitato ai Beneficiari.

La Riassicurazione rimarrà efficace per tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi successivi alla scadenza della stessa, salvo trasmissione da parte del Garante di una comunicazione di avvenuta estinzione della Garanzia o di rinnovo della Garanzia su fidi di cui alla Linea "A".

Per un maggiore dettaglio su requisiti, condizioni e limiti di ammissibilità, si fa espresso rinvio alla normativa applicabile.